



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE A LOTTI DI FILTRI NUOVI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI
PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA**

CAPITOLATO D'ONERI

ART 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura biennale di ricambi nuovi, originali e/o equivalenti, occorrenti per la manutenzione degli autobus di Apam Esercizio Spa, suddivisa nei seguenti 3 lotti

LOTTO 1 – CIG 8698897CE2 - FILTRI OLIO E GASOLIO

LOTTO 2 – CIG 8698902106 - FILTRI ARIA

LOTTO 3 – CIG 86989096CB - ALTRI FILTRI DIVERSI

Le ditte concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

I quantitativi dei ricambi verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di ricambi oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, la Ditta Aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART 2. DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AI RICAMBI

2.1 Ricambi originali (o di primo impianto)

1. **Ricambi originali**: si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono costruiti conformemente alle specifiche tecniche ed alle norme e standard di produzione forniti dal Costruttore del veicolo, per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di dette componenti.
2. **Ricambi di primo impianto**: si intendono pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) per i quali il produttore certifica che hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e che sono stati costruiti conformemente alle specifiche tecniche e alle norme e standard di produzione del costruttore del veicolo.

2.2 Ricambi equivalenti

Si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalente all'originale, ovvero pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

1. caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire l'assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;
2. funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;
3. caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.

Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (UNI-CEI-ENISO/IEC 17050) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti, corrisponde a quella dei componenti originali usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

4. Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
5. Stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
6. Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, almeno uguali a quelle dell'originale;
7. Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

2.3 Certificazioni e dichiarazioni

Si precisa che nel caso di fornitura di "ricambio equivalente", l'operatore economico concorrente deve produrre in sede di gara e per ogni ricambio equivalente offerto, una specifica dichiarazione del produttore in cui viene garantito:

1. che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale;
2. che la filiera logistica secondo la quale il ricambio viene custodito/trasportato/fornito è idonea al suo corretto handling e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese;
3. che il ricambio fornito è pienamente rispondente a tutti gli eventuali più recenti aggiornamenti e/o richiami produttivi che il costruttore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità riscontrate.

Apam si riserva comunque in ipotesi di anomalie di qualunque natura riscontrate nel ricambio equivalente consegnato, di richiedere al Fornitore aggiudicatario, anche in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'espletamento di analisi e prove di laboratorio, da effettuarsi da parte di laboratori qualificati ed autorizzati, a scelta della Committente, che confermino il rispetto dell'equivalenza dimensionale, meccanica, fisica e funzionale del "ricambio equivalente" rispetto al "ricambio originale". Ogni onere e spesa è a carico del Fornitore, cui è rimesso l'onere della dimostrazione della effettiva equivalenza.

ART 3. IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

3.1 Identificazione dell'imballaggio

I ricambi oggetto della fornitura - siano essi originali/di primo impianto o equivalenti - dovranno essere contenuti in opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e a preservarli da urti accidentali. La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

L'imballaggio della merce è a carico del Fornitore, dunque compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Tutti i materiali dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolarne lo scarico e la movimentazione. All'esterno di ciascun collo, anche contenente diverse tipologie di materiali, dovranno essere chiaramente indicati:

- intestazione del Fornitrice
- il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- il riferimento al numero dell'ordine di Apam.

La scatola o l'imballo che contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare la targhetta antifalsificazione sulla quale dovrà essere stampato:

- il codice a barre che consenta la lettura ottica e l'indicazione esplicita del codice articolo indicato sull'ordine;
- in caso di fornitura di pezzi originali, il codice originale;
- in caso di fornitura di pezzi equivalenti, la doppia codifica cioè il codice del pezzo equivalente ed il corrispondente codice del pezzo originale.

3.2 Identificazione dei ricambi

Tutti i ricambi forniti dovranno essere univocamente identificati con l'indicazione dei codici part-number, in uno dei seguenti modi:

- marcatura del particolare in forma indelebile e leggibile come sotto indicato;
- targhetta antifalsificazione punzonata sul pezzo, riportante il codice del pezzo originale in caso di fornitura di ricambi originali o il codice del ricambio equivalente in caso di fornitura di ricambi equivalenti;
- la stampigliatura del marchio del costruttore del pezzo, sia esso originale o equivalente.

Nei casi di ricambi per i quali è previsto l'obbligo di omologazione, a seconda delle Direttive particolari e dei Regolamenti E.C.E. corrispondenti di pertinenza, il ricambio dovrà recare apposita stampigliatura del marchio di omologazione, nei modi stabiliti nelle Direttive e nei Regolamenti stessi. In tal caso, se prescritto, la confezione dovrà riportare, tra l'altro, anche la tipologia del veicolo per il quale è stato omologato.

ART 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro, relativo ad ogni Lotto di fornitura di ricambi, avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (da intendersi come singoli ordinativi) relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi Accordi.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica degli Accordi Quadro per una durata massima di 4 (quattro) mesi, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto gli Accordi Quadro sono conclusi con un solo operatore economico.

Gli Accordi Quadro dovranno ritenersi terminati anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito degli Accordi Quadro, che cesseranno, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula degli Accordi Quadro.

ART 5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo biennale a base d'asta dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 113.000,00 (euro centotredicimila/00) + Iva, di cui:

- € 33.000,00 (euro trentatremila/00) + Iva per il LOTTO 1
- € 30.000,00 (euro trentamila/00) + Iva per il LOTTO 2
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) + Iva per il LOTTO 3

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 24 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti offerti.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura, per una durata massima di 4 mesi e fino alla concorrenza di complessivi € 18.000,00 (euro diciottomila/00) + Iva, così suddivisi:

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva per il LOTTO 1;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva per il LOTTO 2.
- € 8.000,00 (euro ottomila/00) + Iva per il LOTTO 3

Il valore complessivo massimo, compresa l'opzione di proroga tecnica, è pertanto pari a € 131.000,00 (euro centotrentunmila/00) + Iva, di cui:

- € 38.000,00 (euro trentottomila/00) + Iva per il LOTTO 1;
- € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) + Iva per il LOTTO 2;
- € 58.000,00 (euro cinquantottomila/00) + Iva per il LOTTO 3.

I prezzi netti unitari offerti per ogni articolo nelle tabelle dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri e nello Schema di Accordo Quadro.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART 6. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ordine di fornitura (acquisto)

Apam procederà ad anticipare il singolo ordine per l'approvvigionamento dei ricambi a mezzo e-mail e periodicamente invierà al Fornitore, a mezzo portale telematico, il riepilogo degli ordini trasmessi, al fine dell'aggiornamento del budget dell'Accordo Quadro.

Tipologie di acquisti e relative condizioni di resa

Le forniture oggetto del presente Capitolato prevedono la consegna dei ricambi, revisionati o nuovi, da effettuarsi in forma frazionata in porto franco presso il magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali, orario di apertura 7,30 – 17,00, secondo le seguenti tipologie di ordini:

- Acquisti Standard (procedura standard): con consegna che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi);
- Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza): dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di trasmissione del fax o invio e-mail, la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore consecutive (festivi esclusi) decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine. La fornitura richiesta con "procedura d'urgenza" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo della fornitura, senza che la ditta possa nulla a pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine alla Ditta Aggiudicataria, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste.

Modalità di evasione dell'ordine e gestione variazione articoli

L'ordine anticipato a mezzo mail da APAM si intende automaticamente accettato dalla ditta fornitrice.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile di APAM, entro 12 ore dal ricevimento, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il Fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna, che APAM si riserva la facoltà di accettare e, in caso negativo, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore.

Nel caso in cui il costruttore del ricambio originale apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, ovvero di impiegabilità sulle tipologie di rotabili di Apam, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione immediata e a fornire sia i nuovi cataloghi sia i nuovi esplosi che il nuovo articolo secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.

ART 7. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto della Committente.

L'accettazione ed il collaudo della merce avverrà presso Apam mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal Fornitore e precisate in ordinativo e/o nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporrà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti;
- collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.

ART 8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità dei pezzi di ricambio, la consegna di pezzi rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette antifalsificazione sia sulla scatola che sul pezzo di ricambio, privo del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso, privo di omologazione ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del Fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti al precedente articolo, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART 9. GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende quindi a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, la Committente potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

ART 10. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART 11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, per ogni singolo lotto aggiudicatosi, è tenuto a costituire, prima della stipula dell'Accordo Quadro, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui il Fornitore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART 12. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi netti offerti, fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e relativi ai ricambi indicati nella tabella dell'Offerta Economica, saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Apam potrà richiedere singole quotazioni per la fornitura di ricambi non compresi nell'offerta economica, per i quali l'Appaltatore proporrà apposita quotazione che dovrà essere sempre comprensivo del costo del trasporto, dell'imballaggio e della garanzia.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART 13. FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La Ditta Aggiudicataria emetterà alla fine di ogni mese una fattura riepilogativa delle consegne effettuate.

La fattura, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovrà essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART 15. PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

15.1 Penalità per ritardata consegna (procedura standard)

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 6 del presente Capitolato, Apam applicherà una penale pari all'1% (unopercento) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

15.2 Penalità per ritardata consegna (procedura d'urgenza)

I tempi di attesa di un prodotto richiesto con Procedura d'urgenza che determinano indisponibilità dell'autobus (fermo macchina) saranno soggetti a penalità pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

15.3 Penali per mancata consegna

Dopo 30 giorni dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (diecipercento) dell'importo dei ricambi non consegnati.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla Ditta Aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

15.4 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo dei ricambi non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART 16. RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un ricambio fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto occorso ad un ricambio fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di un ricambio fornito, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART 17. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro mediante comunicazione con Posta Certificata o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento della fornitura appaltata;
- d) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) inadempienze del Fornitore le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- h) persistenti ritardi nelle consegne;
- i) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei ricambi forniti;
- j) importo totale delle penali maturate superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi offerti in sede di gara;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART 18. CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'Aggiudicatario, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente 3° Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART 19. CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART 20. ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART 21. TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegati:

B_ Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.

Rev.	Data	Regione della emissione	Redatto	Controllato dal DEC	Visto RUP
00	08/04/2021	Prima emissione	Ufficio Acquisti	f.to ing. Pellegrino Guerra	f.to dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>